
OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

Appalto per la fornitura e posa in opera degli arredi per la Residenza universitaria "Mayer" a Trento:

LOTTO 2: cucine comuni, cucina domotizzata e cucine appartamenti

CIG: 6509048C52

Sommario

Art. 1 – Oggetto dell'appalto.....	1
Art. 2 – Descrizione della fornitura e relative condizioni di espletamento.....	1
Art. 3 - Obblighi a carico dell'appaltatore	1
Art. 4 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	2
Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto	2
Art. 6 – Tempi di esecuzione del contratto	3
Art. 7 - Importo del contratto	3
Art. 8 - Direttore dell'esecuzione del contratto	3
Art. 9 - Avvio dell'esecuzione del contratto.....	4
Art. 10 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore.....	4
Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità	4
Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	4
Art. 13 – Controlli sull'esecuzione del contratto	5
Art. 14– Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore	5
Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	5
Art. 16 – Subappalto.....	6
Art. 17 – Tutela dei lavoratori.....	6
Art. 18 - Sicurezza	7
Art. 19 - Elezione di domicilio dell'appaltatore	7
Art. 20 – Proprietà dei prodotti.....	7
Art. 21 – Tutela della riservatezza e trattamento dei dati	7
Art. 22 - Cauzione definitiva	7
Art. 23 - Obblighi assicurativi	8
Art. 24 - Verifica di conformità della fornitura	8
Art. 25 - Garanzie.....	9
Art. 26 - Sospensione della fornitura	9
Art. 27 – Penali per ritardo	9
Art. 28 - Risoluzione del contratto per inadempimento.....	9
Art. 29 – Clausole di risoluzione espressa.....	9
Art. 30 – Recesso	10
Art. 31 - Definizione delle controversie.....	10
Art. 32 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	10
Art. 33 - Fatturazione elettronica.....	10
Art. 34 - Split Payment.....	10

Art. 35 - Osservanza del Codice di Comportamento.....	10
Art. 36 – Spese contrattuali.....	10
Art. 37 - Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.....	11
Art. 38 – Norma di chiusura.....	11

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura e posa in opera degli arredi per cucine comuni, cucina domotizzata e cucine appartamenti per la Residenza universitaria "Mayer" a Trento.
2. Il contratto d'appalto sarà stipulato a corpo.

Art. 2 – Descrizione della fornitura e relative condizioni di espletamento

1. La fornitura comprende il trasporto, scarico, trasporto ai piani della Residenza, montaggio, posizionamento in loco come da tavole grafiche di progetto, raccolta differenziata, smaltimento imballi e quanto necessario in modo da dare i vari elementi di arredo completi di ogni loro parte, montati a regola d'arte e funzionanti.
2. Le caratteristiche dei beni di cui all'art. 1, le relative quantità e le prestazioni incluse nell'appalto (es.: fissaggio alla muratura, predisposizione fori) sono riportate nei documenti di gara denominati "Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale arredi e complementi – LOTTO 2" ed "Elenco descrittivo delle voci – LOTTO 2".
3. I pannelli e gli elementi lignei costituenti gli arredi oggetto della presente fornitura devono essere certificati FSC Forest Stewardship Council® (o PEFC™ Programme for Endorsement of Forest Certification schemes o equivalente). Quando nei documenti di gara è prevista la certificazione di tale organismo, deve intendersi ammessa anche la certificazione rilasciata da organismi equivalenti.
4. Tutti i materiali della fornitura e relativi collanti e finiture dovranno essere verificati in classe E1 per la bassa emissione di formaldeide, con relativa attestazione.
5. La fornitura di cui all'art. 1 dovrà essere eseguita presso la costruenda residenza universitaria Mayer, tra via Lampi e corso Buonarroti a Trento, i cui lavori di costruzione si prevede si concluderanno in data 31 (trentuno) agosto 2016 (duemilasedici).
6. I materiali dovranno essere conformi a quanto indicato nell'offerta tecnica e alla campionatura presentate in sede di gara, colori ed ulteriori variabili dei singoli elementi di arredo definiti dalla Stazione appaltante in sede di verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
7. Le operazioni di consegna e messa in opera si intendono effettuate quando tutti i beni saranno consegnati, assemblati, e collocati negli ambienti secondo la disposizione riportata nelle tavole grafiche facenti parte dei documenti di gara e le indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione di cui all'art 8 nonché quando si sarà provveduto allo smaltimento degli imballi.
8. L'appaltatore è tenuto a:
 - proteggere i materiali consegnati per difenderli da rotture, guasti e manomissioni;
 - allontanare dal luogo di esecuzione della fornitura eventuali materiali di risulta, lasciando tutti i locali sgombri e puliti.
9. L'appaltatore deve effettuare la fornitura a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura.
10. Tutti i rischi relativi al trasporto e alla consegna sono a carico dell'appaltatore, compresi gli eventuali deterioramenti della fornitura dovuti a negligenza o a insufficienti imballaggi.
11. Sono altresì a carico dell'appaltatore eventuali danni arrecati all'immobile o al suo contenuto durante il trasporto o montaggio degli arredi.
12. Nell'attività di trasporto, non potranno essere utilizzati gli ascensori presenti nell'immobile.
13. Le modalità organizzative della consegna dovranno essere concordate preventivamente con il Direttore dell'esecuzione del contratto nonché, per quanto di competenza, con il Coordinatore della sicurezza ai sensi di quanto dettagliatamente definito nel DUVRI- LOTTO 2.
14. Dovrà esser garantita, durante tutto il periodo previsto per la consegna e posa, la presenza di un referente dell'appaltatore con potere decisionale.

Art. 3 - Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempiere la fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al presente Capitolato e alla documentazione di gara.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture, delle norme che regolano la gara, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione dell'appalto oggetto

del presente Capitolato. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dell'appalto oggetto del presente Capitolato

3. In particolare l'appaltatore è edotto che le operazioni di montaggio potranno avvenire in concomitanza con i lavori di completamento delle finiture edili interne ed esterne della Residenza universitaria Mayer. Di ciò è stato tenuto conto nel Documento di Valutazione dei Rischi interferenti.

Art. 4 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a. la legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

b. il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" per quanto applicabile;

c. il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e il regolamento di esecuzione contenuto nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per quanto applicabile;

d. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

e. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'Stazione appaltante dei beni della Provincia autonoma di Trento", il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23", per quanto applicabili;

f. la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

g. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

h. la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

i. le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente Capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni (legalmente consentite) che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

a.1) il presente Capitolato;

a.2) il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale – LOTTO 2;

a.3) l'offerta tecnica dell'appaltatore;

- a.4) l'offerta economica dell'appaltatore;
 - a.5) il Documento di Valutazione dei Rischi interferenti (D.U.V.R.I.) – LOTTO 2 e la stima degli oneri di sicurezza;
 - a.6) le tavole grafiche da TA2E23 a TA2E28;
 - a.7) l'Elenco descrittivo delle voci – LOTTO 2.
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 6 – Tempi di esecuzione del contratto

1. Il Direttore dell'esecuzione procederà a emettere il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto dopo la stipulazione del contratto.
2. La fornitura dei beni e il relativo servizio di consegna e messa in opera dovrà avvenire entro i tempi (espressi in giorni naturali e consecutivi) offerti in sede di gara (in riduzione rispetto a novanta giorni naturali e continui) decorrenti dal verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
3. La Stazione Appaltante si riserva di chiedere l'avvio anticipato della fornitura nelle more della stipulazione del contratto. In tale ipotesi la fornitura del bene e il relativo servizio di consegna e messa in opera dovrà comunque avvenire entro i tempi (espressi in giorni naturali e consecutivi) offerti in sede di gara decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
4. Per motivi dovuti a cause di forza maggiore, debitamente comprovati e riconosciuti validi dalla Stazione appaltante, possono essere prorogati i termini di consegna. In tale caso l'appaltatore dovrà darne tempestiva comunicazione scritta alla Stazione appaltante. In caso di mancata comunicazione, nessuna causa può essere addotta a giustificazione del ritardo.
5. Eventuali ritardi nella consegna, non rientranti nell'ipotesi di cui al comma precedente, determinano l'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato, fatta salva la risoluzione del contratto nei casi più gravi.

Art. 7 - Importo del contratto

1. Il corrispettivo a carico della Stazione appaltante è determinato sulla base dell'offerta economica dell'appaltatore presentata in sede di gara.
2. Il corrispettivo della fornitura di cui all'art. 1, alle condizioni tutte del presente Capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio. Il corrispettivo della fornitura quindi è da intendersi come invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e comprensivo di tutto quanto necessario, per fornire le prestazioni richieste, compiute in ogni loro parte.
3. Il corrispettivo indicato in sede di gara e i relativi prezzi applicati non potranno comunque subire alcuna variazione.
4. I costi della sicurezza per l'appalto oggetto della gara sono pari ad Euro 903,84, come da Computo metrico dei costi della Sicurezza- LOTTO 2.
5. L'appaltatore può presentare una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al D.U.V.R.I. – LOTTO 2:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel D.U.V.R.I.
6. Nei casi di cui al precedente comma 5, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni del corrispettivo o pretese risarcitorie di alcun genere.
7. Nei casi di cui al comma 5, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione l'art.11.

Art. 8 - Direttore dell'esecuzione del contratto

1. La Stazione Appaltante prima dell'esecuzione del contratto nomina un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

2. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 9 - Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

2. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.

3. Qualora, per ragioni organizzative o tecniche, l'inizio delle prestazioni debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

4. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 10 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione appaltante.

2. Le modifiche non previamente approvate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente.

Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La Stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore secondo le seguenti modalità:

- il 50 % del corrispettivo ad avvenuta consegna degli articoli d'offerta in cantiere;
- il 30% del corrispettivo a conclusione del montaggio e dello smaltimento imballi dell'intera fornitura;
- il saldo, pari al 20% del corrispettivo, a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità definitiva della fornitura.

2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

3. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

5. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*) in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla Stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto,

eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 14, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla Stazione appaltante sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

7. La Stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di conformità definitivo.

Art. 13 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La Stazione appaltante:

a) si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica;

b) evidenzierà le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla Stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere;

c) si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempimenti contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 14– Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art 27 comma 2 lett. d, punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la Stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione delle prestazioni rispetto alle parti o quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie e non richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla Stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'affidatario intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12 della legge provinciale n. 2/2016.

3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica Stazione appaltante e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla Stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla Stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla Stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la Stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni

opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Stazione appaltante.

Art. 16 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art 26 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30 % (trenta per cento) dell'importo complessivo indicato nell'offerta.

2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, dovrà assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art 26 della legge provinciale n. 2/2016 e art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pena il diniego dell'autorizzazione e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore, in occasione dello stato di avanzamento di cui al precedente art. 12.

Art. 17 – Tutela dei lavoratori

1. Nell'esecuzione del contratto l'appaltatore si obbliga a osservare e applicare disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e dall'eventuale contratto integrativo provinciale in vigore in Provincia di Trento. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. L'appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

2. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci, come individuate al punto 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

3. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell'appalto di interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

4. Ai sensi del punto 2 del citato Protocollo del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l'appalto l'impresa aggiudicataria, che applica CCNL o CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

5. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

6. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

Art. 18 - Sicurezza

1. L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..
3. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

Art. 19 - Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore deve indicare nel contratto di appalto una sede/recapito sul territorio provinciale, dove eleggerà il proprio domicilio, anche ai sensi dell'art. 47 del codice civile nel caso in cui tale sede/recapito non corrispondesse alla sede legale.

Art. 20 – Proprietà dei prodotti

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*" e successive modificazioni ed integrazioni, tutti i prodotti realizzati nonché le banche dati che verranno realizzate o implementate sono di proprietà esclusiva della Stazione appaltante.
2. L'appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla Stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

Art. 21 – Tutela della riservatezza e trattamento dei dati

1. L'appaltatore ha l'obbligo:
 - di mantenere riservati i dati e tutte le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza;
 - di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. Gli obblighi di cui al precedente comma sussistono, anche relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. Gli obblighi di cui al comma 1 non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza sopra indicati.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto per grave inadempimento il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. L'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
7. L'appaltatore si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate.

Art. 22 - Cauzione definitiva

1. L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale secondo le modalità indicate dalla stazione appaltante. L'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
2. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la

Stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.

3. La garanzia fideiussoria, di cui al comma 1, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del'80 % (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di pagamento di cui all'art. 12, presentato dall'appaltatore, regolarmente vistato dalla stazione appaltante, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 % (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla stazione appaltante, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l'appaltatore derivanti dal contratto, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, solo previo consenso espresso in forma scritta dalla stazione appaltante.

4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione appaltante.

5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la Stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione all'appaltatore mediante posta elettronica certificata.

6. Nel caso di integrazione del contratto l'appaltatore deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

7. La garanzia fideiussoria di cui al presente articolo deve inoltre essere conforme a quanto indicato nel bando di gara.

Art. 23 - Obblighi assicurativi

1. L'aggiudicatario, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la Stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della Stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

2. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

3. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare con primaria Compagnia di Assicurazione apposite polizze RCT/RCO (Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività tutte previste dall'appalto), in cui venga esplicitamente indicato che la Stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.

4. La polizza assicurativa RCT dovrà prevedere la copertura:

a) dei danni procurati ai locali nei quali viene eseguita la fornitura;

b) dei danni arrecati ai beni della Stazione appaltante e dei vicini in caso di incendio.

5. La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni).

6. La Stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'aggiudicatario durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

7. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni) per sinistro con il limite di 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila) per persona.

8. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla Stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto.

Art. 24 - Verifica di conformità della fornitura

1. L'accertamento della regolarità tecnico-amministrativa della fornitura avviene attraverso la verifica di conformità, sia in corso di esecuzione, che definitiva.

2. La verifica di conformità definitiva avviene entro 30 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione della

fornitura.

3. Sono a carico dell'Appaltatore tutti i rischi di danno della fornitura, in attesa della verifica di conformità, ad eccezione di danni imputabili all'Amministrazione.
4. L'appaltatore ha l'obbligo di ritirare o sostituire le forniture non accettate dalla Stazione appaltante in sede di verifica di conformità della fornitura.

Art. 25 - Garanzie

1. L'appaltatore garantisce da vizi i beni oggetto della fornitura, assumendosi l'onere di garantire il sicuro godimento dei beni forniti e di mantenere la Stazione appaltante indenne di fronte ad azioni o pretese da parte di terzi.
2. L'appaltatore deve rilasciare garanzia sui beni per un periodo di almeno 24 (ventiquattro) mesi dalla sottoscrizione del contratto o per il periodo superiore offerto in sede di gara.
3. L'esito positivo della verifica di conformità della fornitura non esonera l'appaltatore dalla responsabilità per eventuali difetti o imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica.

Art. 26 - Sospensione della fornitura

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 27 – Penali per ritardo

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni richieste e qualora non sia stata concessa dalla Stazione appaltante una eventuale proroga, verrà applicata la penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo netto contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo; il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva.
2. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi del comma 1, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la Stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

Art. 28 - Risoluzione del contratto per inadempimento

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 29 – Clausole di risoluzione espressa

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 28, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
 - a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b. ingiustificata sospensione della fornitura;
 - c. non corrispondenza della fornitura con quanto indicato all'art. 2, comma 2 del presente Capitolato;
 - d. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione della gara;
 - e. subappalto non autorizzato;
 - f. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art 15 del presente Capitolato;
 - g. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - h. riscontro, durante le "verifiche ispettive" eseguite dal Stazione appaltante presso l'appaltatore, di "non conformità" che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 13 del presente Capitolato;
 - i. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 27, comma 2, del presente capitolato;
 - j. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;

- k. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- m. mancato rispetto del luogo di consegna della fornitura prescritto contrattualmente;
- n. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali.

2. I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dalla Stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali il stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione, la Stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Art. 30 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 31 - Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 32 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 33 - Fatturazione elettronica

Il codice univoco ufficio attribuito alla Stazione appaltante per la fatturazione elettronica, come previsto dal DM 55 del 03/04/13, è: UF2C9J

Art. 34 - Split Payment

La Stazione appaltante non rientra tra l'elenco degli enti soggetti al meccanismo introdotto dalla legge 23/12/2014 n. 190 che prevede la trattenuta dell'IVA in sede di pagamento delle fatture emesse dai fornitori e il diretto versamento all'Erario da parte dell'Ente. Rientra nella categoria L15 di cui alla tabella tratta dal sito: <http://www.indicepa.gov.it>

Art. 35 - Osservanza del Codice di Comportamento

1. Per tutti gli aspetti inerenti l'appalto oggetto del presente Capitolato, le prestazioni dell'appaltatore dovranno svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante, allegato al contratto collettivo provinciale del comparto autonomie locali, e pubblicato sul sito istituzionale di Opera Universitaria, pena la risoluzione del contratto.

Art. 36 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e di registro del contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

2. Qualora l'appaltatore, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dalla Stazione appaltante o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione appaltante procede ad incamerare la cauzione provvisoria a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'appaltatore, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.

3. Le Parti danno atto che il contratto d'appalto dovrà essere sottoscritto con atto pubblico informatico a cura di un notaio le cui spese saranno a carico dell'appaltatore e soggetto a registrazione.

Art. 37 - Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. La Stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite posta elettronica certificata e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 38 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato, comprese le clausole rientranti nell'art. 1341 c.c., senza necessità ulteriore di accettazione esplicita delle medesime.